



Concessione del Servizio di Gestione Integrata per la salvaguardia ambientale e l'efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione con interventi per la sua riqualificazione, riduzione dell'inquinamento ambientale, monitoraggio diffuso e telegestione del territorio comunale



COMUNE DI MONTEFALCIONE

Provincia di Avellino

***Procedura aperta per l'affidamento in concessione, tramite
finanza di progetto di cui all'art. 183 del D.Lgs 50/2016, del
Servizio di Gestione Integrata per la salvaguardia ambientale e
l'efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione con
interventi per la sua riqualificazione, riduzione
dell'inquinamento ambientale, monitoraggio diffuso e
telegestione del territorio comunale***

DISCIPLINARE DI GARA



SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. VALORE DELLA CONCESSIONE	5
3. DURATA DELLA CONCESSIONE	5
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	5
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	7
7. CHIARIMENTI	7
8. SOPRALLUOGHI	7
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8
10. COMUNICAZIONI	9
11. ULTERIORI DISPOSIZIONI	9
12. CAUZIONI E PAGAMENTI A FAVORE DELL'AUTORITÀ	10
12.1 CAUZIONE PROVVISORIA	10
12.2 CAUZIONI DEFINITIVE	13
12.3 PAGAMENTI A FAVORE DELL'AUTORITÀ	13
13. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA	14
13.1 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI..	15
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE	16
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 17	
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA” 28	
16.1 STRUTTURAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	28
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”	30
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	31
18.1.1 <i>Sub criteri</i>	32
18.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	33
18.2.1 <i>Modalità di attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica</i>	33
18.2.2 <i>Modalità di attribuzione dei punteggi dell'offerta economica</i>	34



Concessione del Servizio di Gestione Integrata per la salvaguardia ambientale e l'efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione con interventi per la sua riqualificazione, riduzione dell'inquinamento ambientale, monitoraggio diffuso e telegestione del territorio comunale

19.	OPERAZIONI DI GARA.....	36
20.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	38



1. Premessa

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Montefalcione (AV), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la *“Concessione del Servizio di Gestione Integrata per la salvaguardia ambientale e l'efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione con interventi per la sua riqualificazione, riduzione dell'inquinamento ambientale, monitoraggio diffuso e telegestione del territorio comunale”*.

L'Amministrazione Comunale, con delibera di G.C. 38 del 24/03/2016 ha approvato lo studio preliminare presentato dalla società Combustibili Nuova Prenestina Spa, la quale ai sensi della presente procedura, assume il ruolo di **Promotore**. La sua partecipazione alla gara deve pertanto considerarsi obbligatoria limitatamente al possesso, nel termine di presentazione dell'offerta, dei requisiti del Concessionario, con conseguente registrazione anche del Promotore al sistema di pagamento AVCCPASS, rilascio da parte del sistema del codice denominato PASSOE, con cui procedere tra l'altro al pagamento del contributo ANAC ed alle verifiche d'ufficio in ordine ai requisiti soggettivi che dovranno avvenire esclusivamente tramite detto sistema AVCPASS. È pertanto facoltà del Promotore limitarsi a tale partecipazione, senza formulare alcuna offerta, dichiarando di mantenere ferme le condizioni di cui alla proposta approvata dall'Amministrazione Comunale, posta a base di gara, con facoltà di esercitare il diritto di prelazione nei confronti della migliore offerta, ovvero partecipare anche con la presentazione dell'offerta, al pari di tutti gli altri concorrenti.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 167 del 08/12/2017 presente gara è indetta ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59,60,95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).

Si precisa che l'allocatione del rischio economico-finanziario di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e a coprire i costi sostenuti per erogare i servizi oggetto del contratto in condizioni operative normali [cfr. art. 5 della direttiva 2014/23/UE mutuata nell'odierno art. 3, lett. uu) del D.lgs. n. 50/2016] è posto a carico del Concessionario. A tal fine, il canone di “disponibilità” sarà retributivo della effettiva funzionalità del servizio e non sarà riconosciuto in caso di totale disservizio (cfr. comma 4 dell'art. 180 del D.lgs. 50/2016) ovvero sottoposto a penali automatiche come previsto nell'art.14.5 del CSA.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del n....., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del..... n..... sul profilo del committente <http://www.comune.montefalcione.av.it>, e: del

CIG: 7288240DE6

CUP : F33G16001510005

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara



- 2) Disciplinare di Gara
- 3) Capitolato speciale d'appalto
- 4) Schema di Concessione
- 5) Modulo Offerta Economica
- 6) Progetto di fattibilità posto a base di gara, composto da:
 - ✓ Relazione tecnico-gestionale sulle caratteristiche e gestione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
 - ✓ Relazione tecnico-economica sugli interventi di messa a norma e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
 - ✓ Allegato 1: Censimento impianti

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice è il geom. Gerardo Piscopo, indirizzo mail: geom.pisc@comune.montefalcione.av.it;

2. Valore della Concessione

L'importo complessivo della concessione (20 anni) è dunque pari ad € 3.819.043,93 (tremilioniottoctodiciannovemilaquarantatre/93) oltre IVA di legge, di cui € 44.000,00 (quarantaquattromila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo annuo posto a base di gara è pari ad € 190.952,20 (centonovantamilanovecentocinquantadue/20) oltre IVA di legge, di cui € 2.200,00 (duemiladuecento/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

– quale canone di disponibilità residuale per l'ammortamento del costo delle opere di riqualificazione della rete di pubblica illuminazione, stimata in misura del 43,14% del canone annuo, esclusi oneri per la sicurezza;

– canone per servizi di fornitura di energia elettrica, stimata in misura del 43,77% del canone annuo, esclusi oneri per la sicurezza;

– canone per i servizi di manutenzione e gestione della rete di pubblica illuminazione, stimata in misura del 13,09% del canone annuo, esclusi oneri per la sicurezza;

– Quota oneri di sicurezza annui, non soggetti a ribasso, pari ad € 2.200,00(duemiladuecento/00).

3. Durata della Concessione

La concessione avrà durata di 20 anni (240 mesi) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

4. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:



- ✓ operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- ✓ operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e)-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
- ✓ operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art.49 del Codice e del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45,47 e 48 del Codice.

5. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma da 1 a 6, lettere del Codice;
- b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili).



6. Presa visione della documentazione di gara

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.montefalcione.av.it>.

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del RUP siti in Montefalcione Casa Comunale in Via Cardinale dell'Olio nei giorni feriali lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico al numero 0825973021 entro il 16/04/2018.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

7. Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica geom.pisc@comune.montefalcione.av.it - ufficioricostruzione.montefalcione@cert.irpinianet.eu almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.montefalcione.av.it>.

8. Sopralluoghi

I sopralluoghi presso gli impianti oggetto della Concessione sono obbligatori.

Le richieste per eseguire i sopralluoghi presso gli impianti oggetto dell'appalto dovranno pervenire esclusivamente a mezzo fax al Responsabile del Procedimento geom. Gerardo Piscopo – al fax 0825/973780- mail: geom.pisc@comune.montefalcione.av.it precisando il numero di fax a cui inviare la risposta.

I sopralluoghi presso gli impianti, per motivi organizzativi dell'Amministrazione Comunale, potranno essere eseguiti, a scelta dei partecipanti, e previo appuntamento con l'Ufficio tecnico comunale, nei seguenti turni:

Il lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.



L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare ai concorrenti che ne avranno fatto richiesta la conferma delle date dei sopralluoghi ai quali ciascuna ditta concorrente potrà partecipare.

Al termine del sopralluogo sarà rilasciata apposita dichiarazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa in sede di presentazione delle offerte, pena esclusione dalla gara.

9. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 82, 83 comma 3, l'art. 90, comma 8 e 9 l'art. 46 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui dell'art. 83, comma 9 del Codice. La mancanza l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del codice.

Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge. Costituiscono irregolarità essenziali non



sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con procedura di cui sopra, ma non applicherà alcuna sanzione.

Ai fini della sanatoria di cui ai precedenti capoversi, si assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di cui al precedente paragrafo, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura, procedendo all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

10. Comunicazioni

Salvo quanto disposto nell'articolo 8 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

11. Ulteriori disposizioni

Il Comune di Montefalcione si riserva il diritto:

- a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
- b) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.



L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito, alla pagina <http://www.comune.montefalcione.av.it>.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con gli aggiudicatari della procedura, la Concessione non può essere stipulata prima di 35 giorni che decorrono dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del art. 32 comma 9. Le spese relative alla stipulazione della Concessione sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione della Concessione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali e locali, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 216 del codice, è a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo del Concessionario o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 110 del codice.

12. Cauzioni e Pagamenti a favore dell'Autorità

12.1 Cauzione provvisoria

12.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- a) una cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 76.380,88 (Euro settantaseimilatrecentootanta/88), in favore del Comune di Montefalcione;
- b) Una cauzione provvisoria, come definita dal comma 13 dell'art. 183 del Codice, pari al 2,5% del valore dell'investimento come desumibile dal progetto posto a base di gara, pari ad € 21.749,13 (ventunomilasettecentoquarantanove/13), in favore del Comune di Montefalcione

12.2 La cauzione provvisoria di cui all'art. 12.1 lettera a) garantisce il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.

La cauzione provvisoria di cui all'art. 12.1 lettera b) garantisce il riconoscimento del rimborso del costo di progetto da parte del concorrente aggiudicatario al Promotore (ovvero dal Promotore al concorrente risultato primo in graduatoria laddove il Promotore eserciti il diritto di prelazione) e, pertanto, di procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancato rimborso.



12.3 La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento mediante bonifico bancario: IT73T0538775960000001257988.
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

12.4 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Montefalcione, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

12.5 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- a) essere conforme agli schemi di polizza tipi previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 marzo 2004, n. 123.
- b) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- d) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- f) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- g) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- h) prevedere espressamente:



- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto

10.6 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

10.7 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

10.8 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

10.9 All'atto della stipulazione della Convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice;

10.10 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del codice:

- a) del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
- b) del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- c) del 20 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi di primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel EU) ai sensi del regolamento (CE) n 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
- d) del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al



presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- e) del 30 %, non cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n 231/2001 o di certificazione social 8000, o di certificazione UNI CEI EN ISO 5001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante le certificazioni di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

10.11 Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12.2 Cauzioni definitive

Si rimanda a quanto specificato nel capitolato speciale di appalto.

12.3 Pagamenti a favore dell'Autorità

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. del 22/12/2015

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 9 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.



13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa

1. I concorrenti, ai sensi dell'art. 95, comma 1, del D.P.R. n.207/2010 devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
 - a) Fatturato medio, al netto di IVA, relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 86.996,50). Il possesso di tale requisito viene richiesto ai fini di garantire all'Amministrazione Comunale che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che gli permetta di soddisfare gli obblighi della concessione e consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione della durata ventennale della stessa;
 - b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (€ 43.498,25);
 - c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 43.498,25);
 - d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento (€ 17.399,30).

Si precisa che per servizi affini si intendono servizi di manutenzione e/o gestione di impianti elettrici e/o di illuminazione con annessa fornitura di energia elettrica.

In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura di tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

- 2 I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, oltre a possedere e dichiarare i requisiti indicati nel comma 1) del presente articolo, devono anche essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione SOA di cui al DPR 207/2010, regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione alla **categoria OG 10 classifica III**
- 3 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 inerente l'oggetto dell'appalto o prove relative all'impegno di misure equivalenti;
- 4 Aver avuto alle proprie dirette dipendenze, negli ultimi tre anni un numero medio di dipendenti non inferiore alle 20 unità, tra tecnici e non. I tecnici presenti che firmano i progetti dovranno essere abilitati ed iscritti presso gli albi e/o ordini professionali di appartenenza.

I tecnici devo aver svolto



- 4.1 aver svolto per almeno 5 anni lavori di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
- 4.2 aver firmato come progettista (anche non principale) nei 3 anni precedenti progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero complessivo di 1233 di punti luce.

Ai fini di dimostrare la capacità di gestione ed esecuzione dei servizi, i concorrenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- 5 Certificazione ESCO (Energy Service Company) ai sensi della norma UNI CEI 11352;
- 6 misure di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro come norma OHSAS 18001:2007 o prove relative all'impiego di misure equivalenti;
- 7 misure di gestione ambientale come norma UNI EN ISO 14000:2004 ovvero iscrizione EMAS o prove relative all'impiego di misure equivalenti.

I concorrenti dovranno inoltre indicare la quota di appalto che intendono, eventualmente, subappaltare.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Qualora, ai sensi dell'articolo 153 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

13.1 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

- 1 Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dall'art. 13 comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui all'art. 13 comma 1, lettere a) e b).
- 2 Per quanto concerne i requisiti di cui dall'art. 13 comma 1 lettere c) e d) il frazionamento previsto per le associazioni, i consorzi, i GEIE, etc.. non è ammesso; di conseguenza, tali requisiti devono essere posseduti per intero da almeno una delle imprese associate o consorziate, e in caso di avvalimento ex art. 89 D.Lgs 50/2016, ugualmente per intero dall'impresa ausiliaria.
- 3 Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della qualificazione SOA, ed intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa potrà costituire un'associazione di tipo verticale o misto (orizzontale per l'esecuzione) in cui assumerà la qualifica di capogruppo



l'impresa esecutrice delle opere relative alla categoria prevalente, ovvero mandataria del sub-raggruppamento in caso di associazione mista, per cui dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) in misura prevalente e la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%, fermo restando quanto indicato in relazione ai requisiti di cui al comma 1 lettere c) e d).

4 Il requisito di cui all'art. 13 comma 3) deve essere posseduto da tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE, o dalle imprese aderenti al contratto di rete.

5 I requisiti di cui all'art. 13 comma 4), 5) 6) e 7) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

6 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

7. La presentazione dell'attestato di sopralluogo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12.00 del giorno 26/04/2018 alle ore 12,00 esclusivamente all'indirizzo: Comune di Montefalcione Via Cardinale dell'Olio n. 7, 83030 Montefalcione(AV).

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Montefalcione alla Via Cardinale dell'Olio n. 7. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura **"NON APRIRE – Contiene offerta per l'affidamento della Concessione del Servizio di Gestione Integrata per la salvaguardia ambientale e l'efficiamento energetico della Pubblica Illuminazione con interventi per la sua riqualificazione, riduzione dell'inquinamento ambientale, monitoraggio diffuso e telegestione del territorio comunale" – CIG: 7288240DE6"**



Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

1. "A - Documentazione amministrativa";
2. "B - Offerta tecnica";
3. "C - Offerta economica".

14.5 La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

14.6 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive e alternative.

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1 domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- ✓ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- ✓ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di



partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

15.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, 2, 4, 5 del Codice:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ...*[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)

- a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di*[inserire riferimenti n., data, ecc., ...]*: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
 - a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
 - 1. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;



2. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
3. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

a.4 ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 80, comma 2, del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 80, comma 1, del Codice);

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)

- c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di decadenza, di sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC. (art. 80, comma 5, lett. a), del Codice);



- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale . (art. 80, comma 5, lett. c), del Codice);
- g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 1 del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice);
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. (art. 80, comma 4, del Codice);
- j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 . (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice);;
- k) che nei propri confronti:
1. non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f), del Codice);
 2. non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
 3. non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- k-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 80, comma 5 lett. g), del Codice);
- k-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l), del Codice;
- k-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 1 dell'art. 80 del Codice, di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)



di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

- 1) Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, comma 2, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono;
- 2) le attestazioni di cui al presente articolo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 3) le attestazioni di cui al presente articolo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 4) le attestazioni di cui di cui al presente articolo 15.2 lett. b), c) e k-ter), devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
- 5) l'attestazione del requisito di cui al presente articolo 15.2 lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47



d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

- 6) Le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, lett. b), c) e k-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

15.3 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii attestante:

- a. l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice
- b. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- c. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- d. di aver realizzato un fatturato medio, al netto di IVA, relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando, non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 86.996,50);
- e. Di avere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (€ 43.498,25);
- f. Di aver svolto negli ultimi cinque anni, servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 43.498,25);
- g. Di aver svolto, negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento (€ 17.399,30).
- h. il possesso delle certificazioni richieste:
 - o UNI EN ISO 9001:2008 relativa ad attività analoghe a quelle di cui alla presente procedura o prove relative all'impiego di misure equivalenti;
 - o OHSAS 18001:2007 o prove relative all'impiego di misure equivalenti
 - o il ISO 14001:2004 ovvero EMAS o prove relative all'impiego di misure equivalenti
- i. Aver avuto alle proprie dirette dipendenze, negli ultimi tre anni un numero medio di dipendenti non inferiore alle 20 unità, tra tecnici e non.



- j. Attestazione di qualifica rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per le seguenti categorie: OG 10 classifica III;
 - k. Certificazione ESCO (Energy Service Company) ai sensi della norma UNI CEI 11352.
- 15.4 in caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
 - b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - o attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - o si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - o attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice;
 - c. ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- 15.5 in caso di subappalto qualificante, ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del Codice e secondo quanto indicato dall'allegato XVII Parte II lett. J) del Codice, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente:
 - 1. i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere al subappalto qualificante ed indica l'impresa subappaltatrice;
 - 2. la parte o le parti di lavori o servizi che intende affidare in subappalto
 - 3. l'elenco delle imprese subappaltatrici per ciascuna delle parti di lavori o servizi che intende subappaltare
 - b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, con la quale:
 - o attesta il possesso, in capo all'impresa subappaltatrice, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di subappalto;
 - o si obbliga verso la stazione appaltante, per tutta la durata dell'appalto, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di subappalto nel rispetto dell'art. 105 del Codice;
 - o attesta che l'impresa subappaltatrice non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;



- 15.6 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP così come aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o al subappalto qualificante ai sensi dell'allegato XVII del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice.
- 15.7 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente (tale dichiarazione deve essere resa nel caso di RTI da tutte le imprese che lo compongono, nel caso di consorzio sia dallo stesso consorzio che dall'impresa individuata come esecutrice del servizio e nel caso di avvalimento sia dall'impresa ausiliata che dall'impresa ausiliaria):
1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
 2. Accetta, senza condizioni, eccezioni o riserve alcune, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, ivi comprese le particolari condizioni di esecuzione della Convenzione, con specifico riferimento alla prescrizioni del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 15.8 documento attestante la cauzione provvisoria di cui all'articolo 12.1 del presente disciplinare con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
- 15.9 Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti che consentono al concorrente stesso la partecipazione, in misura ridotta, della cauzione provvisoria medesima.
- 15.10 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi ovvero certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.
- 15.11 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 140,00 (euro centoquaranta/00) di cui al all'articolo 12.3 del presente disciplinare di gara.
- 15.12 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea



equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b) indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

- c) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 76, comma 4, del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- d) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto e, nel caso di cui all'articolo 15.6, il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
- e) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.13 Atto unilaterale d'obbligo. L' Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza "Asmel Consortile S. c. a r.l.", prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari ad € 20.000,00 + 0,56% sulla parte eccedente i 2 milioni di euro base di gara, per un totale di a € **30.186,65** Il suddetto importo è comprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell'aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell'offerta. La stessa, a garanzia della validità dell'offerta, dovrà essere prodotta **all'interno del plico della Documentazione Amministrativa** utilizzando il modello "**Atto Unilaterale d'Obbligo**" e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l'obbligazione, essendo parte integrante dell'offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell'offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l'offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico dovrà trasmettere, l'atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all' indirizzo pec **audio@asmepec.it** e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all'offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.



INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

15.13 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.14 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

15.15 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

15.16 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.17 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

15.18 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.19 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.20 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;



15.21 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.22 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

15.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

15.24 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.25 Il documento di gara unico europeo di cui all art.85 del codice redatto in forma cartacea ed in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, di consorzi, di raggruppamenti, GEIE, tutti costituiti o meno, conche di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, il DGUE dovrà essere redatto anche per ciascuna delle imprese designate, raggruppate e/o indicate, per la esecuzione dei servizi



15.26 La mancanza incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista all'articolo 9 del presente disciplinare.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

16. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”

Tutta la documentazione contenuta nella busta “B” - Offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le migliorie che il concorrente intende adottare rispetto alle specifiche del progetto di fattibilità posto a base di gara ed alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'offerta tecnica dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” – Documentazione Amministrativa.

Al fine di facilitare il lavoro della commissione soprattutto per quanto concerne il raffronto tra le offerte presentate dai concorrenti, l'Offerta Tecnico - Organizzativa dovrà essere elaborata in conformità a quanto di seguito specificato.

Si precisa sin d'ora che eventuali ulteriori documenti, allegati e/o pagine ulteriori rispetto alle indicazioni di seguito riportate, non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. Si specifica che eventuali copertine e/o divisori non saranno conteggiati nel numero di pagine (o facciate) indicate.

16.1 Strutturazione dell'Offerta Tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere strutturata nei seguenti capitoli:

a) **Capitolo 1: Struttura di gestione e coordinamento della Convenzione:** In tale capitolo il Concorrente dovrà descrivere:

- o la propria impresa (o Consorzio, o ATI),
- o il modello organizzativo proposto per la gestione, il coordinamento ed il controllo dei servizi oggetto della Convenzione, evidenziando le migliorie proposte rispetto alla documentazione posta a base di gara;

Il capitolo 1 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 10 pagine (ovvero 20 facciate) in formato A4, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.



- b) **Capitolo 2: Modalità di erogazione dei servizi:** In tale capitolo il Concorrente dovrà descrivere le migliorie proposte rispetto alla documentazione posta a base di gara, avendo cura di evidenziare quali benefici l'Ente appaltante potrà ottenere dalle suddette migliorie.

Il capitolo 2 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 10 pagine (ovvero 20 facciate) in formato A4, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.

- c) **Capitolo 3: Analisi del contesto e dello stato di fatto:** In tale capitolo il Concorrente dovrà descrivere con la massima accuratezza lo stato di fatto degli impianti oggetto della concessione, avendo cura di evidenziarne le caratteristiche e gli elementi di criticità riscontrati.

Nel capitolo 3 il Concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

- o Una Relazione descrittiva degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici oggetto della concessione. *Tale relazione dovrà essere contenuta in 25 pagine (ovvero 50 facciate) in formato A4 ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.*
- o Elaborati grafici dello stato di fatto degli impianti aventi un formato massimo pari all'A0 ripiegati comunque in A4. Non vengono poste limitazioni al numero di elaborati grafici.

- d) **Capitolo 4: Interventi di riqualificazione tecnologica e di risparmio energetico proposti:** In tale capitolo il Concorrente dovrà descrivere le migliorie proposte rispetto alle proposte contenute nello studio preliminare, avendo cura di evidenziare quali benefici l'Ente Appaltante potrà ottenere dalle suddette migliorie.

Nel capitolo 4 il Concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

- o Una relazione tecnico-illustrativa degli interventi proposti e dei benefici conseguibili dalla loro realizzazione, avendo cura di evidenziare le migliorie proposte rispetto al progetto posto a base di gara. *Tale relazione dovrà essere contenuta in 20 pagine (ovvero 40 facciate) in formato A4 ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4;*
- o Elaborati grafici di progetto aventi un formato massimo pari all'A0 ripiegati comunque in A4. Non vengono poste limitazioni al numero di elaborati grafici;
- o Un cronoprogramma riepilogativo di tutti gli interventi proposti (integrando gli interventi già posti a base di gara);
- o Computo metrico non estimativo, redatto sulla base del prezzario di riferimento indicato nel CSA.

- e) **Capitolo 5: Ulteriori servizi / interventi proposti per l'Ente Appaltante:** In questo capitolo il Concorrente potrà proporre e descrivere eventuali servizi ed ulteriori interventi migliorativi che intende offrire per l'Ente appaltante, oltre a quelli già definiti ed elencati nei precedenti capitoli 2 e 4.



Il capitolo 5 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 10 pagine (ovvero 20 facciate) in formato A4, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Non sono poste limitazioni ad eventuali elaborati grafici illustrativi (formato massimo pari all'A0 ripiegati comunque in A4) degli interventi migliorativi proposti.

- f) **Capitolo 6: Schema di Convenzione:** In questo capitolo il Concorrente dovrà allegare lo schema proposto di Convenzione della Concessione, avendo cura di evidenziare le migliori proposte rispetto allo schema di Concessione posto a base di gara.

17. Contenuto della Busta “C – Offerta economica”

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta secondo il modulo A “Offerta Economica” allegato al presente disciplinare, specificando:

- a) la Dichiarazione di cui al Modulo "A" - OFFERTA ECONOMICA, in regolare bollo;
- b) I computi metrici estimativi degli interventi proposti;
- c) Il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da una società di revisione; il piano deve consentire una valutazione preventiva della fattibilità finanziaria degli investimenti offerti dal concorrente e definire le modalità di reperimento dei fondi necessari per la loro realizzazione. In particolare, il piano dovrà contenere:
 - o La durata proposta della concessione;
 - o l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
 - o la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti proposti (interventi posti a base di gara e interventi migliorativi proposti dal concorrente);
 - o la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali;
 - o l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine dell'appalto;
 - o la dimostrazione della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento.

Tutti i documenti contenuti nella busta “C” dovranno essere firmati in ogni pagina dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” – Documenti) dell’impresa offerente, di ogni singola impresa raggruppanda in caso di R.T.I. non costituito, della sola impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito, del legale rappresentante del consorzio.

18. Criterio di aggiudicazione

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:



ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Le offerte tecniche saranno valutate, sulla base del contenuto della documentazione presentata dai Concorrenti nella Busta "B" – Offerta Tecnica e rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché rispetto allo Studio Preliminare presentato dal Promotore prescelto dalla Stazione Appaltante.

Il punteggio tecnico sarà ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti agli elementi che determinano la valutazione per ciascun singolo criterio, di seguito specificato.



Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Struttura di gestione e coordinamento della concessione	10
Modalità di erogazione dei servizi	10
Analisi dello stato di fatto	15
Migliorie proposte rispetto agli interventi di riqualificazione e risparmio energetico oggetto dei servizi posti a base di gara	15
Ulteriori servizi/interventi proposti per l'Ente	10
Completezza e qualità dello Schema di concessione	10
Totale	70

18.1.1 Sub criteri

- a) Il punteggio relativo alla **Struttura di gestione e coordinamento della concessione** (max 10 punti) sarà attribuito sulla base dei seguenti sub criteri di valutazione:
- o Validità dell'impostazione del modello organizzativo nella sua complessità, grado di dettaglio, chiarezza e completezza dell'organigramma presentato, personale di direzione e coordinamento impiegato per la gestione della Concessione: max 5 punti,
 - o Migliorie apportate rispetto al progetto posto a base di gara che possano apportare effettivi benefici in termini di gestione all'Ente Appaltante: max. 5 punti.
- b) Il punteggio relativo alle **Modalità di erogazione dei Servizi** (max 10 punti), sarà attribuito sulla base dei seguenti sub criteri di valutazione:
- o Migliorie apportate rispetto al progetto posto a base di gara che possano apportare effettivi benefici in termini di gestione all'Ente Appaltante e coerenza tra le migliorie apportate e le integrazioni apportate sui Capitolati di progetto.
- c) Il punteggio relativo all'**analisi dello stato di fatto** (max 15 punti), sarà attribuito sulla base dei seguenti sotto criteri di valutazione:
- o grado di completezza e di dettaglio degli elaborati predisposti e grado di approfondimento dell'analisi delle criticità riscontrate.
- d) Il punteggio relativo alle **Migliorie proposte rispetto agli interventi di riqualificazione e risparmio energetico** (max 15 punti), sarà attribuito sulla base dei seguenti sotto criteri di valutazione:
- o validità tecnica delle migliorie proposte rispetto alle soluzioni tecniche individuate negli elaborati di progetto e nei capitolati posti a base di gara, in funzione delle criticità riscontrate in sede di sopralluogo: max 8 punti,
 - o grado di completezza e di dettaglio degli elaborati predisposti (relazioni, elaborati grafici, computi metrici non estimativi, cronoprogrammi): max 7 punti.



- e) Il punteggio relativo agli **ulteriori servizi e/o interventi proposti** per l'Ente appaltante (max 10 punti), sarà attribuito sulla base dei seguenti sotto criteri di valutazione:
- o qualità degli ulteriori interventi e /o servizi proposti per l'Ente Appaltante che saranno ritenuti di effettiva utilità per l'Ente e/o che potranno effettivamente creare valore aggiunto rispetto ai servizi e agli interventi già individuati negli altri capitoli.
- f) Il punteggio relativo alla **Completezza e qualità dello Schema di Convenzione** della Concessione (max 10 punti), sarà attribuito sulla base del grado di completezza dei contenuti dello Schema medesimo e dell'effettiva integrazione in tale documento delle migliori complessivamente offerte dal concorrente.

18.2 Modalità di attribuzione dei punteggi

18.2.1 Modalità di attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica

Alle offerte tecniche regolarmente pervenute sarà attribuito il punteggio tecnico secondo la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

- ✓ $C_{(a)}$ = Punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a);
- ✓ n = Numero totale dei requisiti;
- ✓ W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito (i) dell'offerta tecnica;
- ✓ $V_{(a)i}$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- ✓ \sum_n = Sommatoria.

Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi alle diverse voci dell'offerta tecnica, per $V_{(a)i}$ sono stati previsti 10 giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione. Ad ogni giudizio, corrispondono le seguenti percentuali (%) dei punti da assegnare alle singole voci:

Eccellente	100%
Ottimo	90%
Buono	75%
Discreto	60
Più che sufficiente	50%
Sufficiente	40%
Mediocre	30%
Non sufficiente	20%



Insufficiente	10%
Non valutabile / Non trattato	00%

18.2.2 Modalità di attribuzione dei punteggi dell'offerta economica

Le offerte economiche saranno valutate applicando i seguenti parametri:

	Parametro	Punteggio massimo
P1	Ribasso offerto rispetto alla base d'asta annua (al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza) risultante dalla Dichiarazione di cui al Modulo A	10
P2	Riduzione, in mesi, della durata delle concessione	5
P3	Ribasso percentuale rispetto alle voci materiali e opere compiute del Prezzario "DEI" edito alla data di pubblicazione del bando	7
P4	Ribasso percentuale rispetto alle voci del costo della manodopera sul Prezzario "DEI" edito alla data di pubblicazione del bando (da applicarsi esclusivamente alla percentuale di costi generali e utile d'impresa aggiuntiva al costo della manodopera)	5
P5	Tasso Interno di Rendimento (TIR) della Concessione come desunto dal PEF asseverato e risultante dalla Dichiarazione di cui al Modulo A	3

E più precisamente:

P1: Ribasso offerto rispetto alla base d'asta annua

Applicando la seguente formula:

$$P1 = 10 * Ci$$

Dove:

- ↪ P1= punteggio 1 assegnato al Concorrente i-esimo
- ↪ 10= punteggio massimo assegnabile al miglior ribasso
- ↪ Ci= Coefficiente attribuibile al Ribasso del Concorrente i-esimo, determinato come di seguito espresso:

$$Ci \text{ (per } Ri \leq RSoglia) = X * Ri / RSoglia$$

$$Ci \text{ (per } Ri > RSoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ri - RSoglia) / (Rmax - RSoglia)]$$

Dove:

- ↪ Ri= ribasso offerto dal Concorrente i-esimo
- ↪ Rmax= miglior ribasso tra quelli offerti tra tutti i Concorrenti
- ↪ RSoglia = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti da tutti i Concorrenti
- ↪ X= 0,9 (coefficiente)



P2: Riduzione, espressa in mesi, della durata della concessione

$$P2 = 5 * (\text{Mes.i} / \text{Mes.max})$$

Dove:

- ↪ P2= punteggio 2 assegnato al Concorrente i-esimo
- ↪ Mes.i= numero di mesi di riduzione della durata della concessione proposti dal Concorrente i-esimo
- ↪ Mes.max= massimo numero di mesi di riduzione della durata della concessione proposti da quelli presentati tra tutti i Concorrenti
- ↪ 5= punteggio massimo assegnabile al numero massimo di mesi di riduzione proposti

P3: Ribasso percentuale sui materiali rispetto al Prezziario “DEI” edito alla data di pubblicazione del bando

$$P3 = 7 * (\text{Si} / \text{Smax})$$

Dove:

- ↪ P3= punteggio 3 assegnato al Concorrente i-esimo
- ↪ Si= sconto offerto dal Concorrente i-esimo
- ↪ Smax= migliore sconto offerto tra quelli presentati tra tutti i Concorrenti
- ↪ 7= punteggio massimo assegnabile al migliore sconto

P4: Ribasso percentuale sul costo della manodopera rispetto al Prezziario “DEI” edito alla data di pubblicazione del bando

$$P4 = 5 * (\text{Si} / \text{Smax})$$

Dove:

- ↪ P4= punteggio 4 assegnato al Concorrente i-esimo
- ↪ Si= sconto offerto dal Concorrente i-esimo
- ↪ Smax= migliore sconto offerto tra quelli presentati tra tutti i Concorrenti
- ↪ 5= punteggio massimo assegnabile al migliore sconto

P5: Tasso di rendimento della Concessione (TIR) come desunto dal PEF asseverato e risultante dalla Dichiarazione di cui al Modulo B

$$P5 = 3 * (\text{TIRi} / \text{Tmax})$$

Dove:

- ↪ P5= punteggio 5 assegnato al Concorrente i-esimo
- ↪ TIRi= TIR dichiarato dal Concorrente i-esimo



↪ TIRmax= TIR più elevato tra quelli presentati tra tutti i Concorrenti

↪ 3= punteggio massimo assegnabile al migliore TIR

Il concorrente dovrà compilare il “Modulo A – Offerta Economica” riportando tutti i parametri sopra richiesti con massimo 2 (due) cifre decimali. Eventuali ulteriori cifre comporteranno l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

19. Operazioni di gara

La gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione, nominata dall'Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso l'Ufficio tecnico del Comune di Montefalcione il giorno 30/04/2018, alle ore 11,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico/PEC/ fax] almeno 5 giorni prima della data fissata.

19.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- ✓ alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ✓ a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- ✓ a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ✓ ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- ✓ in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.



19.4 La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

19.5 In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte nell'art.18.1 del presente disciplinare.

19.6 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

19.7 Successivamente, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.8 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

19.9 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

19.10 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.11 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero qualora la Commissione ritenga che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (come previsto dal comma 6 dell'art.97 del Codice), la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che, ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del Codice richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni riferibili in particolare (come specificato nel comma 4 dell'art. 97 del Codice) a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, sei servizi prestati o del metodo di costruzione,
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire prodotti, prestare servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

19.12 Ricevute le spiegazioni, la Commissione si riunisce per verificarne il contenuto. La commissione procederà all'esclusione del concorrente solo se la prova fornita non giustifica



sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del Codice, ovvero se le giustifiche sono relative a quanto previsto dal comma 6 dell'art.97 del Codice.

19.13 Terminata la verifica, la Commissione procede a riconvocare una nuova seduta pubblica in cui darà comunicazione ai presenti in relazione all'esito delle verifiche e redige la graduatoria provvisoria specificando che:

- ✓ nel caso in cui il Promotore non risulti essere primo in graduatoria provvisoria, la Stazione Appaltante provvederà ad informare il Promotore della facoltà di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dall'Amministrazione. Al Promotore saranno concessi 15 giorni naturali e consecutivi per prendere visione dell'offerta formulata dal primo in graduatoria e formalizzare la disponibilità di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dall'Amministrazione.

Ai soli fini della formulazione della graduatoria, si precisa che:

- ✓ Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- ✓ Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19.14 Nel caso in cui il Promotore si avvalga della facoltà di adeguare la propria offerta a quella giudicata più conveniente per l'Amministrazione, sarà formalmente ritenuto affidatario della Concessione.

19.15 Nel caso in cui il Promotore dovesse rinunciare a tale facoltà, la Stazione Appaltante confermerà il risultato della procedura di gara, dandone specifica comunicazione all'aggiudicatario e al concorrente arrivato secondo, procedendo, nei termini di legge, all'aggiudicazione definitiva della Concessione.

19.16 Nel caso in cui il Promotore non si avvalga della facoltà di adeguare la propria offerta a quella ritenuta più conveniente dall'Ente Appaltante, l'aggiudicatario della concessione sarà tenuto a riconoscere al Promotore l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta presentata, previa presentazione, da parte del Promotore, della relativa fattura.

L'importo delle spese è quantificato, nel rispetto del limite di cui all'articolo 183, comma 9, del D.lgs. 18.06.2016 n.50, **in Euro 21.000,00 oltre iva di legge.**

Il pagamento delle spese di predisposizione della proposta posta a base di gara dovrà essere effettuato dall'aggiudicatario prima della firma del contratto di concessione.

20. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre,



l'Appaltatore dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Clausola risolutiva espressa: Si specifica sin d'ora che qualora l'Aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto sarà risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Montefalcione, 28/02/2018

COMUNE DI MONTEFALCIONE

Il Responsabile del Procedimento

geom. Gerardo Piscopo